

STUDIO GULLO

AVV. FAUSTO GULLO
AVV. LUIGI GULLO
AVV. FERDINANDO BILOTTI
DOTT. MATTEO ANGELONI
COLLABORATORI
DOTT.SSA FLAVIA GRATTA

Spett. le CONSOB
Divisione Strategie Regolamentari
Via G.B. Martini n. 3
00198 Roma

Inviato tramite SIPE

Roma, 4 marzo 2020

OGGETTO: Osservazioni sulla proposta di raccomandazione sulle modalità di adempimento dell'obbligo di rendicontazione *ex post* dei costi e oneri connessi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori.

Si desidera in primo luogo ringraziare gli Uffici della Consob per l'opportunità offerta di inviare osservazioni sulla proposta di raccomandazione volta a individuare le *best practices* che consentano al contempo di meglio tutelare i clienti e di raggiungere un significativo allineamento delle soluzioni operative di *compliance* adottate da parte degli intermediari.

Con esclusivo riferimento all'ambito di applicazione delle raccomandazioni (par. 2.1), si osserva che il documento non include nel perimetro dei destinatari i gestori collettivi che commercializzano OICR propri e/o di terzi, che tuttavia sono attratti alla disciplina su cui la proposta di raccomandazione verte in forza delle previsioni degli artt. 107 e 109 del Regolamento Intermediari. Queste previsioni infatti rimandano all'art. 36 del regolamento medesimo che a sua volta rinvia all'art. 50 del Regolamento Delegato (UE) 2017/565.

Orbene, attese le ragioni a sostegno della raccomandazione di fronteggiare "*la presenza di ambiti di disallineamento nelle condotte degli intermediari*", è particolarmente opportuno che la portata delle norme e le regole di *best practices* siano chiaramente delineate per tutti gli operatori, così da non lasciare aree di libera interpretazione che dislivellino il campo di gioco.

Alcune posizioni dell'associazione di categoria nazionale sono volte ad esonerare i gestori di OICR dagli obblighi di informativa *ex post* dei costi e oneri quando, alla vendita dell'OICR, non faccia seguito una relazione di assistenza e quindi un rapporto continuativo con i partecipanti. La raccomandazione potrebbe essere quindi la giusta occasione per precisare se l'orientamento sia condiviso, oppure per dare indicazioni diverse.

STUDIO GULLO

Infatti, qualora la Consob non possa condividere il predetto orientamento (ad esempio, in forza dei richiami agli obblighi dell'art. 50 del Regolamento Delegato nella disciplina della commercializzazione del Regolamento Intermediari), potrebbe chiarire se il rendiconto di gestione - da redigersi secondo gli schemi della Banca d'Italia - è lo strumento con il quale assolvere l'obbligo di informativa *ex post* che il regolamento Consob fa gravare sui gestori.

Ringraziando sin d'ora per l'attenzione, si inviano distinti saluti.

Studio Gullo
